



231, *Enviroment & Health & Safety*: un'integrazione necessaria

A cura di

Roberto Scavizzi

Avvocato, docente universitario e compliance advisor



Responsabilità → *‘disordine organizzativo’*

«L'idea alla base del coinvolgimento dell'impresa nelle vicende criminali che germinano al suo interno è che il **disordine organizzativo** consente o comunque facilita la commissione di reati ovvero l'adozione da parte di singoli di condotte distoniche rispetto alle regole, di modo che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, ***l'individuazione di adeguate soluzioni di compliance elimina i più immediati presupposti di violazione della legge penale***, posto che aumentando le condizioni di sicurezza e di affidabilità del sistema organizzativo si eliminano (o comunque se ne riduce l'incidenza) i possibili fattori latenti e le criticità all'origine di un incidente, evitando così altri incidenti»*.

*C. Santoriello, Caso 'Impregilo': il nesso intercorrente fra colpa di organizzazione e commissione del reato presupposto, in IUS Penale, 7 luglio 2022



‘Apprezzabile riduzione del rischio’

«In ogni caso, è indefettibile la conclusione secondo cui la colpevolezza di organizzazione implica sempre ***la necessaria ricostruzione di una puntuale connessione fra deficit organizzativo ed il singolo fatto criminoso su cui si fonda l'accusa***, sicché nella peculiare dinamica che vede combinarsi la responsabilità dell'ente a responsabilità individuali (spesso dolose) l'accertamento anche se non può essere riferito alla presenza di un nesso causale rigoroso fra disordine aziendale e commissione del delitto, deve comunque dirigersi verso ***la verifica della presenza di un nesso di rischio, rispetto al quale la cautela omessa o negligenzemente attuata avrebbe garantito – quanto meno – una apprezzabile riduzione del rischio***».

(Cass. Pen. 11 novembre 2021, n. 23401)



Valutazione del MOG 231 *‘in concreto’*

«Come efficacemente detto nella recente ed illuminata decisione della Cassazione, «il giudice è chiamato ad **una valutazione del modello in concreto, non solo in astratto**. Tale controllo, tuttavia, è sempre **limitato** alla **verifica dell'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, sicché deve escludersi che il controllo giudiziario della compliance abbia una portata ‘totalizzante’, dovendo essere rivolto, invece, ad escludere la reiterazione degli illeciti già commessi**. Il modello organizzativo, cioè, **non** viene testato dal giudice nella **sua globalità**, bensì in relazione alle **regole cautelari che risultano violate e che comportano il rischio di reiterazione di reati della stessa specie**. E' all'interno di questo giudizio che occorre accertare la sussistenza della relazione causale tra reato ovvero illecito amministrativo e violazione dei protocolli di gestione del rischio»*

*C. Santoriello, op. cit.



Il **‘comportamento alternativo lecito’**

«Quest'esito può essere evitato valorizzando, in sede di giudizio circa la responsabilità della società, **il cd. criterio della rilevanza del comportamento alternativo lecito**. Proprio in ragione della circostanza che per affermarsi una responsabilità colposa dell'ente occorre (non solo la realizzazione del risultato offensivo tipico in conseguenza della condotta inosservante di una data regola cautelare, ma anche) che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata era diretta a fronteggiare, **bisogna ritenere che il giudice debba verificare se l'osservanza della regola cautelare, al posto del comportamento inosservante, avrebbe o meno consentito di eliminare o ridurre il pericolo derivante da una data attività: [...]»***

*C. Santoriello, op. cit.



‘Prevedibile’ = ‘evitabile’

«se l'evento realizzato a causa dell'inosservanza della regola cautelare risulta non evitabile, non vi è spazio per l'affermazione di colpa; ne deriva che, nel caso in cui non sia possibile escludere con certezza il ruolo causale dei fattori di rischio considerati dalla norma cautelare, la responsabilità colposa non potrà essere affermata. Nel momento in cui si costruisce una responsabilità dell'ente per colpa, questo tipo di valutazione dev'essere condotta anche nel giudizio sull'idoneità dei modelli adottati. *Ne consegue che il giudice, nella sua valutazione, dovrà collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato il modello ‘virtuoso’, secondo il meccanismo epistemico-valutativo della cd. ‘prognosi postuma’, già sperimentato in altri ambiti del diritto penale».*



‘Schema controfattuale’

«Alla società, dunque, potrà essere imputato solo quel risultato offensivo che un **assetto organizzativo conforme alla diligenza prescritta** avrebbe evitato.

L'accertamento di tale circostanza – ovvero ***la strumentalità impeditiva o riduttiva del rischio ascrivibile al modello “idoneo”*** – andrà condotta utilizzando **lo schema controfattuale**, declinato in una prospettiva *ex ante*, pensato per le ipotesi di colpa della persona fisica, ma con una importante precisazione circa il giudizio (presente anche in sede di valutazione della responsabilità della persona fisica) inerente **alla concreta esigibilità del ‘comportamento alternativo lecito’** ovvero ***alla necessaria verifica circa l'effettiva possibilità per l'ente di integrare il contenuto del suo assetto organizzativo con quelle cautele mancanti e la cui previsione si ritiene avrebbe inciso sulle modalità di violazione della legge penale***».*

* C. Santoriello, op. cit.



Reato ambientale, accertamento e applicazione della 231

Procediamo ora all'analisi della **sentenza della Corte di Cassazione n. 27148 del 2023**.

Con tale pronunzia la Suprema Corte ha enunciato ***una serie di principi e criteri di valutazione*** in tema di illeciti penali in materia di ambiente e di applicazione dell'impianto normativo previsto dal D. lgs. 231 del 2001.



Il Fatto



La sentenza in esame ha ad oggetto la condanna di B. F. e B. P., quali legali rappresentanti della Mantovagricoltura ai quali il Tribunale di prima istanza ha contestato **la violazione dell'articolo 29-quaterdecies, comma 1, d. lgs. 152/2006** con conseguente applicazione dell'ammenda di euro 20.000;

A ciò è seguita la condanna ex d. lgs. 231/2001, in relazione al **reato di cui all'articolo 256 comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006** ed il conseguente pagamento della somma pari a 250 quote da euro 500 ciascuna (totale euro 125.000);

Sempre con il medesimo provvedimento il Tribunale ha disposto:

- a) **la confisca** nei confronti di Mantovagricoltura del profitto, quantificato in euro 80.000;
- b) **la condanna di B. F., B. P. e Mantovagricoltura in solido al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite (Provincia di Mantova e Parco del Mincio)** determinato in via equitativa in euro 20.000 per la provincia di Mantova ed euro 15.000 per l'Ente Parco regionale del Mincio, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva.

Avverso tale sentenza B. F., B. P. e Mantovagricoltura proponevano ricorso per cassazione.



I reati contestati [1/2]

L'art. 29-quattordecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) sanziona penalmente il gestore di un impianto che esercita attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) senza averla ottenuta, o in violazione delle prescrizioni, punendo tali condotte con arresto fino a due anni e ammenda da 3.000 a 26.000 euro, a seconda dei casi.



I reati contestati [2/2]

L'art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) punisce con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione



Ricorso → aspetti rilevanti ex 231

Il ricorso verte su **vari aspetti**.

Per quel che ci occupa analizzeremo gli **aspetti delle'impugnazioni che afferiscono al D. lgs 231/2001**.

Innanzitutto, i **ricorrenti, nei propri atti**, ognuno con proprie motivazioni, complessivamente muovono nei confronti della sentenza **le seguenti censure**:

.....



Classificazione del materiale → '*Rifiuto*' [1/2]

- a) **lamentano** che il giudice ha ritenuto sufficienti alla fine della prova della penale responsabilità dell'imputato il mero esame visivo e fotografico, senza svolgere alcun accertamento in ordine alla composizione del materiale in imputazione;
- b) **lamentano** che lo stesso pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare aveva espressamente richiesto una perizia in tal senso e che tale richiesta era stata rigettata dal giudice;



Classificazione del materiale → 'Rifiuto' [2/2]

b) **lamentano** inoltre la classificazione del materiale eterogeneo quale rifiuto, compiuto dal dottor Q. attraverso una mera percezione visiva, **con conseguente erronea esclusione della sua classificazione come «End of Waste»**. Si evidenzia in proposito come dalla documentazione prodotta emergesse con chiarezza che il materiale sequestrato fosse in realtà stato ceduto da Mantovagricoltura alla FAMAC, che lo aveva acquistato per il successivo utilizzo nel proprio ciclo produttivo, elemento di primaria importanza su cui la sentenza impugnata tace, rinvenendosi solo nella relazione del dottor Q. l'apodittica affermazione secondo cui tale materiale non poteva essere impiegato per la produzione di manufatti in calcestruzzo presso l'impianto della Famac. **Al contrario, i tre consulenti della difesa raggiungono conclusioni opposte, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per qualificare tali materiali quali «sottoprodotti» o «End of waste»;**



Mancata classificazione *EOW* del materiale

- c) **evidenziano** violazione di legge con riferimento alla **errata esclusione della applicazione della qualificazione del materiale quale «cessazione della qualifica di rifiuto» (EOW)**, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità della qualifica di rifiuto in capo ai materiali sequestrati;
- d) **lamentano** altresì nullità dell'asserto secondo cui graverebbe sull'interessato provare la sussistenza di tutti i presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto. Al riguardo si sottolinea come la produzione di *end of waste* possa essere autorizzata anche in assenza di uno specifico regolamento comunitario o decreto ministeriale;



Insussistenza obbligo AIA

d) **lamentano** come erroneamente il giudice abbia ritenuto che Mantovagricoltura fosse tenuta, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 46/2014, a munirsi entro i termini di cui all'articolo 29, comma 2, d. lgs. 152/2006, **dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)** anche per ***l'attività IPPC 5.b.3 (gestione e trattamento di scorie di fusione e ceneri)***. Al riguardo il ricorrente sostiene infatti, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Giunta della Regione Lombardia in data 8 aprile 2014 e della circolare del MATTM del 17 giugno 2015, **che**, per le attività tecnicamente connesse e coinsediate, già autorizzate in AIA ma entrate in IPPC successivamente al citato decreto legislativo, **non vi sia obbligo di richiedere l'AIA (come modifica sostanziale)**, ma essa andrà aggiornata in occasione del primo riesame dell'attività IPPC principale. A conferma, il ricorrente cita ben due aggiornamenti dell'AIA effettuati dalla provincia di Mantova, il primo in data 24/10/2014 e il secondo in data 29/06/2018, ossia dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 46/2014, **senza che** sia stata sollecitata una richiesta per modifica sostanziale.



BAT applicate e errore indotto dalla PA

- e) **aggiungono** inoltre che, se le attività IPPC sono governate, sotto il profilo tecnico, dall'obbligo di rispetto delle c.d. «BAT» di settore, la relazione ARPA del 14/12/2015 precisa che **le BAT sono state correttamente applicate;**
- f) **sostengono** che, in ogni caso, alla luce delle indicazioni ministeriali e regionali, è fuor di dubbio che **una eventuale errata interpretazione della normativa non potrebbe che ritenersi conseguenza di un errore inescusabile, in quanto indotto dagli enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente;**



Richiamo illogico alla qualità di IGR

g) lamentano l'assenza e l'illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che **la responsabilità del B. discenda dalla sua qualifica di «*incaricato nella gestione dei rifiuti*»,** cui il giudice ha invece negato rilevanza con riferimento alle altre imputazioni;



Assenza motivazione nella quantificazione della pena

h) lamentano l'assenza di motivazione nella **dosimetria della pena**, calcolata in misura prossima al massimo edittale in assenza di qualsivoglia motivazione che non si esaurisca in una mera clausola di stile;



Due distinte censure

Con ricorso specifico la Mantovagricoltura, **impugna e contesta l'affermazione di una sua responsabilità ai sensi del d. lgs. 231/2001**. Il motivo si articola nelle seguenti **due distinte censure**:

- a) in primo luogo, si sottolinea ***il difetto di prova in ordine all'effettivo interesse o vantaggio*** (da intendersi in senso di «profitto») conseguito dall'ente;
- b) in secondo luogo, si evidenzia ***la mancanza di prova di «colpa di organizzazione»***, avendo l'ente adottato il «modello di organizzazione e gestione» e avendo indebitamente il giudice dedotto, ex post, la colpa di organizzazione dell'ente dalla mera commissione del reato presupposto da parte dell'apicale;



Illegittimità della confisca

Sempre in relazione agli aspetti connessi al MOG 231 la Mantovagricoltura, nel predetto ricorso specifico **impugna e contesta l'applicazione della misura della confisca a carico dell'ente**. A tal fine la ricorrente formula *le seguenti ulteriori censure*:

- a) **si evidenzia** come il giudice non abbia motivato in ordine alla derivazione immediata e diretta del profitto dalla commissione del reato presupposto, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione;
- b) **si contesta** la quantificazione del danno, operata dal giudice «in via equitativa» e senza alcun aggancio con elementi concreti;



Assenza qualità di Responsabile civile e numero quote non motivato

Da ultimo, sempre in relazione ad aspetti connessi al MOG 231 la Mantovagricoltura formula gli **ulteriori due seguenti motivi di impugnazione**:

- a) **lamenta** come la sentenza l'abbia condannata, in qualità di responsabile civile, al risarcimento del danno in favore dell'Ente Parco del Mincio, senza che quest'ultimo abbia esercitato l'azione civile nei suoi confronti, citandola quale responsabile civile;
- b) **censura** di illogicità la motivazione in riferimento alle modalità di determinazione sia del numero delle quote applicate all'ente come sanzione pecuniaria ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, che della loro entità unitaria.



Come si è pronunciata la Suprema Corte?



**Vediamo ora come la Suprema Corte si
è pronunciata sulle censure mosse dai
ricorrenti precedentemente riportate.**



Materiali $\neq$ EOW

Con riferimento alla **asserita riconducibilità dei materiali oggetto di contestazione, all'interno della categoria del c.d. «*End of waste*» (EOW).**

Tale istituto, disciplinato dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (c.d. «direttiva quadro», o *framework directive*, in materia di rifiuti) e ribattezzato dal legislatore italiano come «*cessazione della qualifica di rifiuto*», ha sostituito la previgente disciplina delle c.d. «materie prime secondarie» (articolo 181-bis del TUA), spostando il *focus* della disciplina dal «*risultato*» di un processo di recupero al «*processo*» stesso.

L'EOW può definirsi come un «processo di recupero del rifiuto», al termine del quale il rifiuto cessa di essere tale e torna a svolgere un ruolo utile nel circuito economico come prodotto.



Il *‘processo di recupero’* deve essere *‘completo’*

In tal senso, le Linee Guida sulla direttiva 2008/98/CE predisposte dalla Commissione UE nel giugno 2012 precisano che *le obbligazioni specifiche del produttore e del detentore permangono finché il processo di recupero non è completo*, in conformità con gli obiettivi della Direttiva Quadro, così minimizzando il rischio di danni per la salute e l'ambiente.



‘Processo’ → da ‘rifiuto’ a ‘prodotto’

L'EOW indica pertanto **tutto il «processo» che determina il passaggio da un «rifiuto» a un «prodotto»**, e, quindi, tutte le fasi attraverso cui questo passaggio si articola e si determina; **da ciò consegue che, fino al completamento del processo, il rifiuto resta tale** (in tal senso, la Corte ha precisato - Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272879 - 01 - che i rifiuti esitati dall'attività di trattamento, che non hanno ancora cessato di essere tali, continuano ad essere assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti; pertanto, l'accertamento della cessazione della qualità ha efficacia «*costitutiva*» e non «*dichiarativa*», sicché essa opera *ex nunc* e non *ex tunc*, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 184-ter, u.c., d.lgs. n. 152 del 2006).



Da *‘rifiuto’* a *‘prodotto’* → Criteri

Le condizioni che determinano la possibilità per un rifiuto di cessare di essere tale sono indicate dall'articolo 184-ter del TUA, secondo cui un rifiuto cessa di essere tale, *quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- ✓ la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- ✓ esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- ✓ la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- ✓ l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



La compresenza delle caratteristiche

Le *caratteristiche* anzidette **devono indefettibilmente ricorrere tutte insieme**.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte, (Sez. 3, n. 36692 del 03/07/2019, Bordonaro, n.m.), secondo cui occorre che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i predetti criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni dianzi esposte.



Quali sostanze possono diventare *‘materie prime’*?

Quanto alla «**tipologia**» di sostanze od oggetti che sono suscettibili di diventare materie prime al termine del processo di recupero, la qualifica di EOW può in primo luogo essere assegnata a tipologie di materiali da Regolamenti comunitari.

La normativa europea ha tuttavia disciplinato solo alcune ristrette ipotesi:

- ✓ **Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011** recante ‘I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio’;
- ✓ **Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012** recante ‘I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio’;
- ✓ **Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013** recante ‘I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio’.



Quando gli Stati membri decidono '*caso per caso*' [1/2]

L'art. 6 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE prevede che «se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ***gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile***».



Quando gli Stati membri decidono '*caso per caso*' [2/2]

Il comma 2 dell'art. 184-ter TUA stabilisce che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, *in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto».



Le categorie di *End of Waste* in Italia [1/2]

L'Italia a sua volta ha disciplinato i seguenti casi di *End of Waste*:

- **Decreto del Ministero dell'ambiente 14 Febbraio 2013, n. 22**, 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni';
- **Decreto del Ministero dell'ambiente 28 marzo 2018, n. 69**, 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152', in vigore dal 3 luglio 2018;
- **Decreto del Ministero dell'ambiente 15 maggio 2019 n. 62**, 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di prodotti assorbenti per la persona (PAP) ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del d. l. 3 aprile 2006, n. 152';



Le categorie di End of Waste in Italia [2/2]

- **Decreto del Ministero dell'ambiente 31 marzo 2020 n. 78**, 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152', in vigore dal 5 agosto 2020;
- **Decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 2020, n. 188**, 'Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152';
- **Decreto del Ministero dell'ambiente del 27 settembre 2022 n. 152**, 'Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152'.



Quando le ‘*amministrazioni competenti*’ subentrano

La l. n. 128 del 02/11/2019 ha modificato radicalmente l'articolo 184-ter del TUA.

La nuova disciplina, molto articolata, trova il punto focale nella previsione secondo cui, ***in mancanza di criteri specifici adottati con i regolamenti ministeriali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti*** nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, sulla base di criteri dettagliati definiti provvedimento autorizzatorio e previo parere obbligatorio (introdotto dall'art. 34, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108) di ISPRA o ARPA competente (sulla base delle linee guida aggiornate, da ultimo, dal SNPA con Quaderno n. 41/2022).



Non é possibile la valutazione del materiale come EOW

Appare in conclusione del tutto evidente, pertanto, che fino al novembre del 2019 non fosse possibile attribuire ai materiali «*_de qua_*» la qualifica di EOW, ciò che rende di solare evidenza l'impossibilità per la Corte di valutare *ictu oculi* la sussistenza dei presupposti per una assoluzione nel merito.



L'attività '*andava autorizzata*'

Inoltre la Suprema Corte rileva come *l'attività di produzione e gestione di scorie e ceneri* fosse effettivamente tecnicamente connessa ad altra attività, **ma non a quella autorizzata in AIA (gestione di carcasse animali), bensì a quella che Mantova Agricoltura svolgeva in forma semplificata (pur essendo di fatto divenuta l'attività principale, e svolta per quantitativi superiori rispetto a quelli gestibili in forma semplificata, v. teste Garattoni sul punto) ed aveva ad oggetto la gestione di rifiuti inerti.**

Il giudice, infatti, conclude (pag. 29) nel senso che «l'attività di gestione di rifiuti per scorie e ceneri è attività connessa all'attività di gestione di inerti per l'edilizia (e non certo all'attività di gestione di carcasse e residui animali) e **che pertanto tale attività andava autorizzata con AIA da richiedere nei brevi termini previsti dalla novella normativa**».



Coincidenza sostanziale tra attività e contenuto AIA

Si è evidenziato come Mantovagricoltura sarebbe stata tenuta a munirsi di AIA nel termine breve previsto dal d. lgs. 46/2014.

Nessuna «*induzione in errore*», né «*ignoranza inevitabile*» può essere quindi lamentata dall'imputato, posto il chiaro tenore letterale della norma e delle stesse circolari ministeriali invocate.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di Mantova esclude la sussistenza di un errore sul fatto (pag.30), poiché «***nel caso di specie la normativa era chiara, l'attività di gestione delle scorie non era certamente connessa ad altra attività IPPC già esercitata dalla società e, quindi, era necessario presentare domanda di modifica sostanziale dell'AIA***».



Ricadute sugli aspetti 231 in tema di reati ambientali

Di seguito la Suprema Corte offre importanti spunti sui concetti di **interesse e vantaggio, colpa di organizzazione, criteri di valutazione del MOG 231, organigramma, criteri progettuali del sistema organizzativo, confisca** etc che riguardano organizzazioni interessate da reati ambientali che necessariamente sono tenute ad implementare il predetto modello.



‘Interesse’ e ‘vantaggio’

la Corte rammenta che mentre **il criterio di «interesse»** esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante* secondo un metro di giudizio marcatamente *«soggettivo»*, quello del *«vantaggio»* assume una connotazione essenzialmente *«oggettiva»*, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, cit; Sez. 5, n. 40380 del 15/10/2012;; Sez. 6, n. 12653 del 25/03/2016; Sez. 2, n. 52316 del 09/12/2016; Sez. 6, n. 38363 del 2018).



Focus sul ‘vantaggio’

Il vantaggio può inoltre (Sez. 3, n. 21034 del 05/05/2022, Capicchioni, n.m.) essere valutato «***anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque forte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che ... attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente*** (cfr., Sez. 6 , n. 15543 del 19/01/2021, 2L Ecologia Servizi S.r.l., Rv. 281052)».



Il reato commesso nell'*interesse dell'ente*

La sentenza impugnata, sul punto (pag. 31), stabilisce che «nel caso di specie, il reato commesso da B. F. è **reato evidentemente commesso nell'interesse dell'ente che ne ha tratto un altrettanto evidente vantaggio, che consiste nell'aver utilizzato per la gestione dei rifiuti un sito senza adottare alcun presidio ambientale al di fuori di qualsiasi autorizzazione amministrativa, controllo e prestazione di garanzie fideiussorie (richieste per il sito autorizzato)».**

Come appare evidente, la motivazione non è apparente, fornendo precise indicazioni in termini di vantaggio, inteso ***in termini di risparmio di spesa, connesso alla mancata predisposizione dei necessari presidi ambientali e alla mancata presentazione delle, altrettanto necessarie, garanzie finanziarie.***



Mog 231 *‘su misura’*

È ormai dato di comune esperienza che *il modello di organizzazione e gestione debba essere realizzato «su misura» (tailored)* per ciascuna impresa e per ogni diversa organizzazione.

Ciò, come rilevato in dottrina, *soprattutto in relazione alle peculiarità dei reati ambientali, che determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, che possono essere commessi, nell'ambito dell'attività d'impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate.*



L'organizzazione deve essere *'adequata'*

La Corte ha di recente osservato (Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, Impregilo, Rv. 283437 - 01) che l'imputazione all'ente dell'illecito commesso dall'apicale è collegato «all'inidoneità od all'inefficace attuazione del modello stesso, secondo una concezione normativa della colpa: in estrema sintesi, ***l'ente risponde in quanto non si è dato un'organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla***», secondo le linee dettate dal citato art. 6 del decreto.



MOG 231 ‘*generico*’ e ‘*lacunoso*’

Scendendo in concreto, a pag. 32 della sentenza impugnata si legge che «il Modello Organizzativo adottato è generico e lacunoso perché non sono state adottate e cautele organizzative e gestionali per prevedere la commissione dei reati, tra cui quello di gestione abusiva di rifiuti.

Nella parte che qui interessa ed in particolare in merito ai reati ambientali, nel Modello Organizzativo viene descritta l'attività svolta e relativamente ai rifiuti si dà atto che gli stessi sono gestiti conformemente alle normative vigenti oppure mediante l'applicazione di rigide procedure di controllo sull'affidabilità dei fornitori. Non è previsto null'altro



Solo forma ...

In merito al ***rischio di inquinamento del suolo, sottosuolo e acque***, si dà atto di procedure, istruzioni operative, rispetto dei requisiti ambientali etc., ***ma nulla è previsto in concreto, non sono indicate le misure da adottare e da chi*** (aff. 977).



Organigramma inesistente e assenza di ODV

Il modello ha un organigramma senza indicazione delle persone che rivestono le qualifiche indicate, è previsto l'organo di vigilanza ma non risulta istituito.

Pare a questo giudice che **tale assetto organizzativo possa pacificamente ritenersi negligente**, in senso normativo, fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014).



Sussiste la *‘colpa di organizzazione’*

E' evidente che nel caso di specie sussiste **una ‘colpa di organizzazione’ dell'ente** che ha consentito al suo legale rappresentante di commettere il reato, ***in assenza di procedure e organismi di controllo, a tutto vantaggio dell'ente stesso*** che ha creato un sito illegale di gestione dei rifiuti, con risparmi di spesa evidenti e consistenti.

Le ***indicate carenze organizzative*** consentono di ritenere configurato l'illecito amministrativo in capo a Mantovagricoltura.



Valutazione *'in concreto'* del MOG 231

La motivazione, sul punto, non risulta né apparente né, tantomeno, illogica, essendo al contrario conforme alla giurisprudenza della Corte; è quindi del tutto infondata la censura secondo cui il giudice avrebbe operato un non consentito sillogismo *«commissione del reato = responsabilità amministrativa dell'ente»*, avendo al contrario operato **una valutazione in concreto dell'idoneità del Modello adottato (e non efficacemente attuato, non avendo l'ente neppure proceduto alla nomina dell'organismo di vigilanza), con conseguente colpa di organizzazione.**



MOG 231 *'tailored'* attuato *'efficacemente'*

In materia di reati ambientali, pertanto, il modello di organizzazione e gestione, per avere efficacia esimente, deve essere adottato in riferimento alla specifica struttura e tipo di attività dell'impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l'ambiente; esso, inoltre, deve essere efficacemente attuato, mediante l'istituzione dell'organismo di vigilanza (salvi i casi di cui all'articolo 6, commi 4 e 4-bis, d. lgs. 231/2001) dotato di concreti poteri di controllo e la previsione di sistemi di revisione periodica, che garantiscano la «tenuta» del modello nel tempo.



E' sufficiente il mero '*accertamento incidentale*'

Peraltro, la Corte ha evidenziato (Sez. 4, n. 38363 del 09/08/2018, Consorzio Melinda S.C.A., Rv. 274320) che «l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, **per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto**, tale autonomia operando anche nel campo processuale», accertamento incidentale con cui il Giudice di merito si è cimentato ampiamente



L'applicazione della misura della confisca a carico dell'ente.

L'articolo 19, comma 1, del d. lgs. 231/2001 stabilisce che «nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, ***la confisca del prezzo o del profitto del reato***, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede»



Cos'è la 'confisca'

La **confisca in parola**, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 40226 del 23/11/2006, Bellavita, Rv. 235593 - 01), consiste in una misura sanzionatoria con funzione ripristinatoria della situazione economica precedente la commissione del fatto illecito, o, in una **«una forma di prelievo pubblico a compensazione di guadagni illeciti»** (Sez. U., n. 41936 del 25.10.2005, Muci, Rv. 232164 - 01).



Cos'è la 'confisca'

il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come **«comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa»**.

(Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116 - 01 (caso Thyssenkrupp))



La corretta quantificazione delle 'quote'

L'articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), del d. lgs. 231/2001, prevede, per la violazione del comma 1, lettera a), dell'articolo 256 del d. lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.



La corretta quantificazione delle *'quote'*

Il Giudice, a pagina 32 della sentenza, illustra in modo non illogico la scelta sulla dosimetria della sanzione pecuniaria, inflitta nella sua massima estensione:

«Tenuto conto della gravità del fatto (immensi cumuli di rifiuti) e durata della Condotta (rilevato che i cumuli sono presenti dal 2012 fino ad oggi sul sito della Famac), del grado di responsabilità dell'ente (responsabilità massima, rilevato che il reato è stato posto in essere per interesse e a vantaggio economico consistente nel disporre di un sito illegale per la gestione di rifiuti, al di fuori del proprio sito) e il fatto che non è stata ancora posta in essere alcuna attività per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto (poichè i cumuli sono ancora sul sito Famac) o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (poichè non risulta essere stato adottato altro Modello organizzativo adeguato), pena equa si ritiene essere quella di 250 quote di euro 500 ciascuna.

L'importo della quota è parametrato alle condizioni economiche di Mantovagricoltura che è sicuramente una società florida, di medie dimensioni».



L'integrazione tra sistemi

E' pertanto evidente che l'assetto organizzativo cogente (231) in relazione alle fattispecie penali ambientali puà e deve essere supportato dal sistema della sicurezza sul lavoro e anche dalle ISO 45001 e 14001.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE